

## Giurisprudenza europea

Corte di giustizia dell'Unione europea .....	2
<b>Ambiente familiare</b> .....	<b>2</b>
Corte giustizia UE, sez. VIII, 25 febbraio 2021, n.129 .....	2
Corte giustizia UE, 24 marzo 2021, n. 603 .....	2
<b>Misure di protezione</b> .....	<b>2</b>
Corte giustizia UE, sez. I, 14 gennaio 2021, n.441 .....	2

## Giurisprudenza nazionale

Corte costituzionale .....	3
<b>Ambiente familiare</b> .....	<b>3</b>
Corte costituzionale, 09 marzo 2021, n. 32 .....	3
Corte costituzionale, 09 marzo 2021, n. 33 .....	3
<b>Violenza</b> .....	<b>3</b>
Corte costituzionale, 05 febbraio 2021, n. 14 .....	3
Corte costituzionale, 31 marzo 2021, n 57 .....	3
<b>Diritti e libertà</b> .....	<b>4</b>
Corte costituzionale, 11 febbraio 2021, n. 18 .....	4
Corte di cassazione .....	4
<b>Principi generali</b> .....	<b>4</b>
Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 2021, n. 653 .....	4
<b>Ambiente familiare</b> .....	<b>4</b>
Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1471 .....	4
Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1473 .....	4
Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2021, n.1476 .....	5
Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 2021, n. 2020 .....	5
Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2021, n.379 .....	5
Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2021, n.4219 .....	5
Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2021, n.4220 .....	5
Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5059 .....	6
Cassazione civile, sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006 .....	6
Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2021, n. 9666 .....	6
Cassazione civile, sez. lav., 08 aprile 2021, n. 9377 .....	6
Cassazione civile, sez. I, 09 aprile 2021, n. 9456 .....	6
<b>Misure di protezione</b> .....	<b>6</b>
Cassazione civile, sez. lav., 11 gennaio 2021, n.197 .....	6
Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1474 .....	7
Cassazione civile, sez. III, 04 febbraio 2021, n. 2695 .....	7
Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2021, n. 5506 .....	7
Cassazione civile, sez. III, 06 aprile 2021, n. 9247 .....	7
Cassazione civile, sez. lav., 08 aprile 2021, n. 9379 .....	7
<b>Violenza</b> .....	<b>8</b>
Cassazione penale, sez. V, 08 gennaio 2021, n. 3203 .....	8
Cassazione penale, sez. VI, 04 febbraio 2021, n. 8320 .....	8
<b>Diritti e libertà</b> .....	<b>8</b>
Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2021, n.4477 .....	8
Consiglio di Stato.....	8
<b>Salute</b> .....	<b>8</b>
Consiglio di Stato, sez. III, 26 gennaio 2021, n. 304 .....	8
T.A.R. Bari, sez. II, 07 gennaio 2021, n. 39 .....	8

## Giurisprudenza europea

### Corte di giustizia dell'Unione europea

#### Ambiente familiare

##### Corte giustizia UE, sez. VIII, 25 febbraio 2021, n.129

Le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), dell'accordo quadro sul congedo parentale (riveduto), del 18 giugno 2009, che figura in allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l'inizio del congedo parentale. Per contro, dette clausole ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale allo status di lavoratore del genitore al momento della nascita o dell'adozione del figlio (la Corte si è così pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione del Lussemburgo relativa alla richiesta di un congedo parentale avanzato da una docente, precaria e senza lavoro al momento della nascita dei suoi due gemelli, che aveva chiesto, una volta diventata di ruolo).

##### Corte giustizia UE, 24 marzo 2021, n. 603

L' art. 10 Regolamento (Ce) n. 2201/2003 (Bruxelles II *bis*) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nel caso in cui si accerti che un minore ha acquisito, alla data di presentazione della domanda relativa alla responsabilità genitoriale, la sua residenza abituale in uno Stato terzo a seguito di una sottrazione verso tale Stato. In tal caso, la giurisdizione del tribunale adito deve essere determinata in conformità con le convenzioni internazionali applicabili o, in assenza di tale convenzione internazionale, in conformità con l'art. 14 di questi regolamenti.

#### Misure di protezione

##### Corte giustizia UE, sez. I, 14 gennaio 2021, n.441

Nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE viene affermato quanto segue: 1) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l'articolo 5, lettera a), di tale direttiva, e con l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, prima di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, lo Stato membro interessato deve effettuare una valutazione generale ed approfondita della situazione di tale minore, tenendo nella debita considerazione l'interesse superiore del bambino. In tale contesto, detto Stato membro deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un'accoglienza adeguata per il minore non accompagnato di cui trattasi; 2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 5, lettera a), di tale direttiva e alla luce dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può operare una distinzione tra i minori non accompagnati in base al solo criterio della loro età, al fine di verificare l'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio; 3) L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, dopo aver adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato ed essersi accertato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio, si astenga dal procedere successivamente al suo allontanamento fino a quando egli abbia raggiunto l'età di diciotto anni.

## Giurisprudenza nazionale

### Corte costituzionale

#### Ambiente familiare

##### Corte costituzionale, 09 marzo 2021, n. 32

Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 l. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile, sollevate dal Tribunale di Padova secondo cui tali articoli, sistematicamente interpretati, non consentirebbero al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all'adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l'interesse del minore. Le questioni sollevate rivelano un vuoto di tutela dell'interesse del minore che questa Corte ritiene di non poter ora porre rimedio. Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incompressibili diritti dei minori. Si auspica una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da Procreazione medicalmente assistita praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale.

##### Corte costituzionale, 09 marzo 2021, n. 33

L'ordinamento deve garantire piena tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Per tutelare i nati da maternità surrogata occorre un riconoscimento giuridico del legame tra il bambino e la coppia che se ne prende cura.

#### Violenza

##### Corte costituzionale, 05 febbraio 2021, n. 14

Va dichiarata non fondata la q.l.c. dell'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l'assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenni che non sia anche persona offesa dal reato. L'assunzione della testimonianza del minore in sede di incidente probatorio, consentita nei procedimenti per i delitti contro l'assistenza familiare e la libertà sessuale, mira a sottrarre il teste, particolarmente vulnerabile, ad un'esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità, garantendo, altresì, la genuinità della formazione della prova.

##### Corte costituzionale, 31 marzo 2021, n. 57

Il tribunale per i minorenni è palesemente privo di qualsiasi competenza in materia di autorizzazione dei colloqui dei detenuti; competenza che non può essere in alcun modo fatta discendere da quella per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità dei genitori. Ne consegue l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale per i minorenni con riferimento alla disciplina dei colloqui a distanza dei detenuti prevista dalla normativa emergenziale. Vanno pertanto dichiarate inammissibili le q.l.c. dell'art. 4 d.l. 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID -19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno

diritto i condannati, gli internati e gli imputati) e dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), terzo periodo, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 3, 30, 31, comma 2, 32 e 117, comma 1, Cost.

## Diritti e libertà

### Corte costituzionale, 11 febbraio 2021, n. 18

La Corte solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c. , nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost. , quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la l. 4 agosto 1955, n. 848 .

## Corte di cassazione

### Principi generali

#### Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 2021, n. 653

L'accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della l. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b) , laddove determini nella gestante - che sia stata compiutamente informata dei rischi - un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata; il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica.

### Ambiente familiare

#### Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1471

Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 c.c. e segg., in forza del combinato disposto dell'art. 336 c.c., commi 4 e 1, è necessario che il giudice di merito provveda alla nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., che provvederà, a sua volta, a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell'art. 336 c.c., comma 4; la violazione di tale disposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, perché provveda all'integrazione del contraddittorio. Negli altri giudizi che riguardano i minori, la tutela di questi ultimi si realizza mediante l'ascolto del minore nei casi previsti dalla legge, senza necessità di nomina di un curatore speciale e/o di un difensore, costituendo violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificare l'omissione, a meno che la nomina di un curatore speciale e/o di un difensore non sia espressamente prevista dalla legge.

#### Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1473

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorché i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto

sviluppo psicofisico del minore, secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (nella specie la Corte ha ritenuto che il gravissimo episodio di violenza, preceduto da altri comportamenti violenti nei confronti della bambina, fossero sufficiente per legittimare il provvedimento di adottabilità).

#### Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2021, n.1476

L'adozione cd. "legittimante", che determina, oltre all'acquisto dello stato di figlio degli adottanti in capo all'adottato, ai sensi della l. 4 maggio 1983, n. 184, art. 27, comma 1, la cessazione di ogni rapporto dell'adottato con la famiglia d'origine, ai sensi del comma 3, coesiste nell'ordinamento con la diversa disciplina dell'"adozione in casi particolari", prevista dalla l. n. 184 del 1983, art. 44, che non comporta l'esclusione dei rapporti tra l'adottato e la famiglia d'origine; in applicazione dell'art. 8 Cedu, art. 30 Cost., l. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 315 bis, comma 2 c.c., nonché delle sentenze in materia della Corte EDU, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante un'"extrema ratio" cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; il modello di adozione in casi particolari, e segnatamente la previsione di cui alla l. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cd. "adozione mite", al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine.

#### Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 2021, n. 2020

In materia di assegno di mantenimento e della sua misura, l'interesse morale del figlio riveste una funzione strumentale dovendo consentire con la cura, l'educazione e l'istruzione, anche le frequentazioni e le opportunità di crescita sociale e professionale del primo e non l'ingiustificata retrocessione delle condizioni di vita materiale quasi che le difficoltà educative siano ascrivibili all'ammontare dell'assegno. Di conseguenza, viene ritenuto privo di fondamento il riferimento a un presunto parametro dell'interesse morale del figlio declinato quale ragione per consentire al genitore di ottenere la riduzione dell'ammontare dell'assegno di contributo al mantenimento.

#### Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2021, n.379

In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.

#### Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2021, n.4219

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età potendo perdurare anche oltre, secondo le circostanze da valutarsi caso per caso, finché essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica.

#### Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2021, n.4220

Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi dell'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali. Egli inoltre deve tentare un intervento di sostegno diretto a

rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità.

#### Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5059

Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione improntata alla commisurazione dell'entità delle stesse rispetto all'utilità per il figlio e alla sostenibilità in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

#### Cassazione civile, sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006

Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffective maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale.

#### Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2021, n. 9666

In tema di adozione in casi particolari, l'assenso del genitore dell'adottando previsto dalla l. n. 184 del 1983, art. 46, quale presupposto necessario per tale ipotesi di adozione - non può desumersi implicitamente da dichiarazioni dal contenuto ipotetico e non univoco, proiettate nel futuro e condizionate a circostanze che dovranno verificarsi in un momento successivo a quello della prestazione dell'assenso stesso, dovendo questo avere le caratteristiche dell'attualità e della pienezza, a prova di un piena adesione del genitore naturale all'adozione non legittimante del minore. La valutazione della corrispondenza del diniego al preminente interesse del minore interviene solo successivamente all'effettivo esperimento dell'acquisizione della volontà dei genitori biologici.

#### Cassazione civile, sez. lav., 08 aprile 2021, n. 9377

La pregnanza del vincolo di solidarietà familiare e lo stato di bisogno economico vanno valorizzati anche nel rapporto tra nonno e nipote di maggiore età interdetti e il dato anagrafico che distinguerebbe tra nipoti di minori di età, abili o inabili, e i nipoti interdetti di maggiore età introduce un divario irragionevole, incoerente col fondamento solidaristico della pensione di reversibilità. Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione circa la conformità alla costituzione dell'art. 38 del d.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include, tra i soggetti beneficiari della pensione di reversibilità, anche i maggiorenni orfani e interdetti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

#### Cassazione civile, sez. I, 09 aprile 2021, n. 9456

Il giudizio sullo stato d'abbandono non può essere determinato in via prevalente od esclusiva dalla capacità di proporre un progetto di vita futura con il minore, anche in relazione alla stessa formulazione della l. n. 184 del 1983, art. 1 che prevede il sostegno pubblico alle situazioni di criticità in funzione del mantenimento delle relazioni genitoriali (nella specie, la Corte ha sottolineato che l'attaccamento del figlio ai genitori biologici costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi dell'adozione, individuando nell'affidamento eterofamiliare la soluzione migliore, con la prospettiva di consentire al minore di relazionarsi sempre di più coi genitori biologici).

## Misure di protezione

#### Cassazione civile, sez. lav., 11 gennaio 2021, n.197

Il diniego di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lg. n. 286 del 1998, non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico

considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (cassata, nella specie, la sentenza del merito che, a fronte di una istanza per il conseguimento di autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31 d.lg. n. 286/1998, aveva mostrato di ritenere giustificato il diniego di autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano sulla base, in concreto, della sola esistenza di "pregiudizi di polizia" a carico dello straniero, espressione che non identifica un chiaro titolo di responsabilità per i fatti indicati e che non appare idonea a sorreggere l'assunto della minaccia per l'ordine pubblico rispetto alla quale l'interesse delle minori, "perfettamente integrate nell'ambiente familiare e sociale di riferimento" assumeva valenza recessiva).

#### Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1474

In tutti i procedimenti previsti dall' art. 337-bis c.c. , laddove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicesimo, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto. E ciò, non solo se ritenga il minore infradodicesimo incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico. L'ascolto diretto del giudice dà, per vero, spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.

#### Cassazione civile, sez. III, 04 febbraio 2021, n. 2695

Nella valutazione del danno grave per lo sviluppo psico-fisico di minori, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno temporaneo in favore degli stranieri che siano genitori di figli minori, il tribunale per i minorenni non può omettere di tenere in considerazione, unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dall' art. 31, comma 3, d.lg. n. 286 del 1998, anche l'età prescolare dei minori e la disponibilità del genitore richiedente ad occuparsi della loro cura, in ausilio della madre soggiornante impedita temporaneamente a farlo.

#### Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2021, n. 5506

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell' art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 , la presenza di figli minori del richiedente rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore, atteso che la presenza della prole minore in Italia si risolve in una condizione familiare idonea a dimostrare da un lato una peculiare fragilità, tanto dei singoli componenti della famiglia che di quest'ultima nel suo complesso, e dall'altro lato uno specifico profilo di radicamento del nucleo sul territorio nazionale, in dipendenza dell'inserimento dei figli nei percorsi sociali e scolastici esistenti in Italia e, quindi, della loro naturale tendenza ad assimilare i valori ed i concetti fondativi della società italiana. (Nella specie, la S. C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie formulata da una richiedente, madre di due gemelli di circa due anni, senza tener conto di tale circostanza).

#### Cassazione civile, sez. III, 06 aprile 2021, n. 9247

Nella valutazione del giudice di merito in relazione ai presupposti per la concessione della protezione umanitaria, assume particolare rilevanza la minore età del richiedente e il fatto che esso sia giunto in Italia come minore non accompagnato.

#### Cassazione civile, sez. I, 08 aprile 2021, n. 9379

Va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6 -bis, d.l. n. 69/1988, conv. in l. n. 153/1988 , per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione all' art. 3, par. 1, lett. b) e c) e

all' art. 12, par. 1, lett. e) direttiva 2011/98/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso unico di soggiorno e di lavoro, nella parte in cui anche per i cittadini non appartenenti all'Unione europea titolari di permesso unico di soggiorno e di lavoro, prevede che non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, diversamente dagli altri beneficiari non cittadini stranieri.

## Violenza

**Cassazione penale, sez. V, 08 gennaio 2021, n. 3203**

Integra l'ipotesi di violenza privata il comportamento del figlio che con condotte violente impedisce alla madre di avere contatti con la figlia e con la sorella.

**Cassazione penale, sez. VI, 04 febbraio 2021, n. 8320**

Plurimi e ripetuti atti d'ingiurie, minacce e angherie varie, posti in essere da persona adulta nei confronti di minore tali da sottoporre la persona offesa a un regime di vita vessatorio non possono essere considerati maldestri tentativi di arginare difficoltà nel percorso educativo della adolescente.

## Diritti e libertà

**Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2021, n.4477**

L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia non legittima la pubblicazione di immagini ritraenti un minore su testate giornalistiche.

## Consiglio di Stato

### Salute

**Consiglio di Stato, sez. III, 26 gennaio 2021, n. 304**

Va sospeso l'obbligo di indossare la mascherina per un alunno con difetti di ossigenazione certificati e causati dall'uso prolungato del dispositivo di protezione individuale durante l'intero orario di lezione. Il pericolo di affaticamento respiratorio, in mancanza di costante verificabilità tramite saturimetro è infatti troppo grave ed immediato.

**T.A.R. Bari, sez. II, 07 gennaio 2021, n. 39**

In tema di obbligo vaccinale per i bambini, le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla scorta degli esami e degli approfondimenti specialistici.

\* Le sentenze del Bollettino, con le rispettive massime, sono state reperite su [www.dejure.it](http://www.dejure.it)